

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF FANO/GUBBIO DEL 23.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 176/DIV del 24.5.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia), riduce a €5.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **INIBIZIONE FINO AL 30.12.2010 E AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. COSTANTINI MARCELLO, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OUT ISOLA LIRI/VICO EQUENSE DEL 30.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 31.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI €2.500,00 INFLITTA AL CALCIATORE GRIECO VITO SEGUITO GARA PLAY OFF LEGNANO/SPEZIA DEL 6.6.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 SRL AVVERSO LE SANZIONI:**
- **AMMENDA DI €4.000,00;**
 - **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA PLAY OFF VERONA/DELFINO PESCARA DEL 6.6.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 187/DIV del 7.6.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DEL CALCIATORE GAETA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF – LEGNANO/SPEZIA DEL 6.6.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Antonio Gaeta. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO DEL PESCHINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PLAY OUT FOGGIA/PESCHINA DEL 30.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Pescara Valle del Giovenco di Pescara (L'Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 7) RICORSO DEL CALC. EBAGUA OSARIMEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PLAY OFF VARESE/BENEVENTO DEL 30.5.2010** – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Ebagua Osarimen, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete